

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 aprile 2008

In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di aprile dell'anno duemilaotto con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Leonardo LA TORRE

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Ennio PASTORET

Sig. Laurent VIERIN

Si fa menzione che è assente giustificato alla seduta l'Assessore Alberto CERISE.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1087** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO CONCERNENTE LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), LE MISURE DI CONSERVAZIONE E LE AZIONI DI PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2007 N. 8 E DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 17 OTTOBRE 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la Direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva “Uccelli”, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l’art. 3, che prevede che gli stati membri classifichino come Zone di Protezione Speciale (ZPS), i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell’Allegato 1 e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

Richiamata inoltre la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva “Habitat” la quale contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso l’istituzione della rete ecologica “Natura 2000”, formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), ai quali vanno aggiunte le Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Preso atto che il recepimento della sopracitata Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso l’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1997, n. 357 modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 2003, n. 120;

Richiamato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 224 in data 24 settembre 2002, recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;

Richiamata altresì la legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007”;

Preso atto che la sopracitata legge regionale si propone di fornire alla Regione Valle d’Aosta uno strumento legislativo adeguato per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità in modo che siano assicurati il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e regionale;

Preso atto inoltre che la rete Natura 2000 in Valle d’Aosta è formata da 28 siti, copre una percentuale complessiva del territorio regionale pari a circa il 30% di cui il 26,5 % è interessato da 5 ZPS: Parco nazionale Gran Paradiso, Mont Avic e Mont Emilius, Val Ferret, Ambienti glaciali del Monte Rosa e Les Iles di Saint-Marcel;

Evidenziato che la già citata direttiva 79/409/CEE (direttiva “Uccelli”), prevede l’obbligo, per gli Stati membri, di adottare, ai sensi dei relativi articoli 3 e 4, le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie indicate nell’allegato 1, una varietà ed una superficie di habitat nonché idonee misure speciali di conservazione per la tutela degli ambienti naturali;

Evidenziato altresì che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della

direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli artt. 3 e 4 della direttiva stessa;

Considerato che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, e in particolare l’art. 1, comma 1226, stabilisce che, al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, sarà emanato un decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l’individuazione di criteri minimi uniformi, sulla base dei quali, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE;

Considerato altresì che in data 17 ottobre 2007 è stato emanato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sopraccitato, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”;

Evidenziato che il decreto sopraccitato integra la disciplina afferente alla gestione dei siti che formano la rete Natura 2000, in attuazione alle già citate direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all’occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Evidenziato ancora che l’individuazione dei criteri minimi uniformi è tesa ad assicurare il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati;

Preso atto che l’art. 3 del decreto 17 ottobre 2007 prevede che le regioni e le province autonome adottino le opportune misure di conservazione per le ZPS, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, sulla base anche degli indirizzi espressi nel già citato decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in data 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;

Considerato che il decreto in questione prevede inoltre l’assegnazione di ciascuna ZPS, presente sul territorio di competenza, ad una o più delle tipologie ambientali previste dall’art. 4, comma 1 del decreto stesso e prevede inoltre l’articolazione dei criteri minimi uniformi definiti, nel seguente modo:

- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
- criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS;

Considerata pertanto la necessità di approvare, in attuazione a quanto disposto dal sopraccitato decreto 17 ottobre 2007 nonché dall’articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, idonee misure di conservazione per la tutela delle ZPS della Valle d’Aosta;

Evidenziata la necessità di adattare le misure di conservazione per la tutela delle ZPS, per quanto possibile, alla realtà valdostana e di recepire i criteri previsti dal citato decreto ministeriale per le materie non disciplinate da leggi regionali di settore, rimandando, laddove presenti, a norme regionali specifiche;

Evidenziato inoltre che dall’approvazione delle sopraccitate misure di conservazione

cesseranno di dispiegare effetti le misure desumibili dalla generale assimilazione delle ZPS alle aree protette, operata con la deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette, anche in considerazione del fatto che le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non associano, in alcun modo, la classificazione tipologica dei siti della Rete Natura 2000 con la necessità di gestire i siti in questione attraverso la normativa nazionale di tutela delle aree protette (legge n. 394/91);

Preso atto che i competenti uffici del Servizio Aree Protette dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali hanno predisposto un documento tecnico concernente la classificazione delle ZPS, le misure di conservazione e le azioni di promozione e incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007;

Preso atto che delle tredici tipologie ambientali individuate nel decreto 17 ottobre 2007, sono presenti nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, le seguenti 3 tipologie:

- ambienti aperti alpini;
- ambienti forestali alpini;
- ambienti fluviali;

Evidenziata ancora l'importanza di approvare idonee misure di conservazione per tali aree in quanto le stesse sono propedeutiche e necessarie anche alla definizione di specifiche azioni gestionali che potranno essere inserite nel Piano di sviluppo rurale 2007/2013 e beneficiare conseguentemente dei sussidi previsti;

Considerato che l'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 prevede l'adozione da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente, i Comuni territorialmente interessati e gli Enti gestori per i siti ricadenti all'interno delle aree protette, di misure di tutela e di conservazione per le ZPS ricadenti nel proprio territorio;

Preso atto che in data 12 marzo 2008, si è svolta la Conferenza dei Servizi, convocata dal Dirigente del Servizio Aree protette dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali con nota protocollo n. 5393/RN in data 22 febbraio 2008, per l'acquisizione del parere di competenza dei Comuni territorialmente interessati, degli Enti gestori e delle strutture regionali interessate e che il documento tecnico, da sottoporre alla terza Commissione consiliare, ha recepito tutte le indicazioni emerse in tale sede;

Preso atto inoltre che la III Commissione consiliare, nella riunione in sede consultiva del 27 marzo 2008, ha preso atto, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2007, della proposta di deliberazione concernente il documento tecnico relativo alla classificazione delle ZPS, alle misure di conservazione e alle azioni di promozione ed incentivazione, predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio aree protette, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1, lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali, Giuseppe Isabellon;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il documento tecnico relativo alla classificazione delle ZPS, alle misure di conservazione e alle azioni di promozione ed incentivazione, predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre, come da allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire che le misure di conservazione di cui al punto C) dell'allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione, qualora più restrittive, superino le norme contenute in provvedimenti regionali o locali;
3. di stabilire che nella ZPS ITI201000, coincidente con il Parco nazionale Gran Paradiso, così come nelle ZPS che ricadono all'interno di aree naturali protette regionali, le misure di conservazione integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative stabilite dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti;
4. di stabilire che la Giunta regionale provveda all'autorizzazione di interventi e/o progetti eventualmente in contrasto con le misure di conservazione individuate, previa apposita valutazione di incidenza, nei casi di cui all'art. 7, commi 10 e 11, della legge regionale n. 8/2007;
5. di dare atto che con le misure di conservazione di cui al punto C) dell'allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione, cessano di dispiegare effetti le misure desumibili dalla generale assimilazione delle ZPS alle aree protette, operata con deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette;
6. di stabilire che alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni contenute nel documento tecnico di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione, provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
7. di stabilire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel documento tecnico di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione, sono quelle indicate nell'articolo 10 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, fatta eccezione per specifiche sanzioni previste da leggi di settore;
8. di stabilire che la struttura regionale competente in materia provveda a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, quale adempimento in relazione all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Dsa/